



COMUNE DI SANLURI

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Urpi Alberto**

ORDINANZA N. **14**
in data **05/02/2018**

OGGETTO:
Tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Contrasto
abuso alcolici in occasione del Carnevale 2018



COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO VIGILANZA e ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**ORDINANZA N° 14
DEL 05.02.2018**

Tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Contrasto abuso alcolici in occasione del Carnevale 2018

Il Sindaco

Premesso:

- che sabato 10 Febbraio p.v. si terrà nelle strade locali il raduno mascherato di carri allegorici provenienti da molti comuni della provincia, che vedrà la numerosissima partecipazione di figuranti al seguito, nonché di un notevole afflusso di spettatori attirati dalla manifestazione;
- che nei centri limitrofi dove si sono già svolte manifestazioni similari è apparso sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che spesso tali abusi sono sfociati in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;
- che questa negativa esperienza frequentemente è degradata in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità degli stessi soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori della manifestazione, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;

tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:
 - a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare tra l'altro: situazioni urbane di degrado, situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano;
- che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;

Considerato:

- che il clima trasgressivo che pervade la manifestazione carnevalesca, induce di per sé, i partecipanti e non, ad abusare di sostanze alcoliche fino a raggiungere lo stato di ubriachezza con conseguente perdita di ogni freno inibitorio, trascendendo in comportamenti illeciti che turbano la normale e specifica convivenza sociale;
- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo appunto lo scadimento della qualità urbana;
- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani, che nell'occasione del Carnevale si riverseranno numerosi negli spazi pubblici;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro e di latta, interi, frantumati ed accartocciati, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

Rilevato:

- che l'ordine e la sicurezza urbana incidono sulla qualità della vita dei cittadini e dei turisti per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che impediscono la fruizione di tali beni;

Atteso:

- che è necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a implementare il livello di sicurezza urbana e di tutela dell'incolumità pubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Considerato, pertanto:

- che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso la libera e piena fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico nell'occasione della manifestazione carnevalesca;
- che è anche necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati;
- che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare tali fenomeni, ponendo in essere una specifica e concreta azione di prevenzione al fenomeno del consumo dell'alcool nell'ambito dei minori, al fine di prevenire le conseguenti problematiche inerenti questioni sanitarie, di sicurezza, di incolumità dei cittadini;
- altresì che per porre in essere un acquisto (in questo caso di bevande alcoliche) è necessario avere la capacità di agire che si acquista solo con la maggiore età;
- che occorre temperare anche le esigenze delle attività produttive che, loro malgrado, si potrebbero trovare inibite alla vendita di sostanze alcoliche, anche nei casi non correlati alle situazioni che si intendono salvaguardare;

Considerato pure che quest'anno tale sfilata di carri e gruppi allegorici, di fatto, aprirà gli eventi Carnevaleschi in tutto il circondario e che di conseguenza è ipotizzabile una maggiore spregiudicatezza da parte dei partecipanti;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 95/PM – 1995/Gen del 25.01.2018;

Rilevato che non sono pervenute da parte della Prefettura di Cagliari rilievi ed osservazioni al riguardo;

Valutato anche il risultato nella scorsa edizione ottenuto anche attraverso l'adozione di simile provvedimento;

Visto l'Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare oltre che l'acquisto, l'asporto in contenitori di vetro di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Vista la legge n. 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012, con il quale viene stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni; Visto l'articolo 689 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

Il giorno 10 febbraio 2018 dalle ore 08.00 alle ore 24.00:

E' vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sulle aree pubbliche con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.

E' consentita la sola detenzione di bevande alcoliche per uso domestico, per il percorso e tempo occorrente al raggiungimento della abitazione, i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

E' altresì vietata la detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o alluminio in luogo pubblico.

RAMMENTA

ai signori titolari e/o gestori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori su aree pubbliche di alimenti e/o bevande ed a tutti gli esercizi di vendita di prodotti alimentari, compresa la vendita con distributori automatici, e di attività artigianali operanti nel settore alimentare e di circoli privati che **è fatto divieto di somministrare e/o vendere ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica ai minori di anni 18;**

La somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è consentita solo all'interno degli spazi di somministrazione dove le bevande devono essere consumate. Sarà cura dell'esercente avvisare DEBITAMENTE la clientela sul divieto di portare all'esterno del locale di somministrazione o di vendita contenitori in vetro o in alluminio

Demanda

agli agenti della Forza pubblica e a chiunque altro spetti, l'osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

- che fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, di una somma determinata in € 200,00.

Informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto provvedimento è il Com.te della Polizia Municipale di questo Comune;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Sanluri;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Sanluri

e dispone

- che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Prefetto di Cagliari per gli adempimenti di competenza;
- b) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia distribuita in formato sintetico agli organi di stampa, per la più ampia diffusione possibile;

Il Sindaco
Dott. Alberto Urpi

La presente Ordinanza è conforme all'originale generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Sanluri sottoscritto con firma digitale (Art. 20 DPR 445/2000, Art. 23 D. Lgs 07.03.2005, n°82, modificato dall'Art. 16 del D.Lgd 235/2010)

Inviata a:

- Albo Pretorio
- Comando PM
- Ufficio AA.PP.

Sede

- Comando Compagnia Carabinieri Sanluri
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polstrada
- Tenenza G.d.F.
- Ai Sigg. Operatori Settore Interessati

Sanluri

- **Al Sig. Prefetto della Provincia di Cagliari**